

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1668 Anno 2022

Presidente: BISOGNI GIACINTO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Relatore: PAZZI ALBERTO

Data pubblicazione: 19/01/2022

SESTA SEZIONE CIVILE - 1



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Presidente -

APPALTO OPERE
PUBBLICHE

Dott. LAURA TRICOMI

- Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Ud. 01/12/2021 - CC

Dott. FRANCESCO TERRUSI

- Consigliere -

R.G.N. 13371/2021

Dott. ALBERTO PAZZI

- Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr.13371-2021 proposto da:

IPOGEO LATINA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO MARIA COGO, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati FRANCESCO AMERIGO CIRRI SEPE QUARTA e GIANCARLO DAMIANI CHERSONI;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI LATINA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, INT. 19, presso lo studio dell'avvocato SILVIA SCOPELLITI, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO PAOLO CAVALCANTI;

- controricorrente-





per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 715/2021 del TRIBUNALE di LATINA, depositata l'8/4/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI;

lette le conclusioni scritte del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA che conclude chiedendo alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, di rigettare il ricorso per regolamento di competenza.

Rilevato che:


1. Il Tribunale di Latina ingiungeva al Comune della stessa città di pagare a Ipogeo Latina s.r.l. (società di progetto concessionaria della progettazione e della costruzione dell'ampliamento del cimitero urbano di Latina e della gestione del locale complesso cimiteriale) la somma di € 1.471.255,10 a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di servizi cimiteriali e di contributo annuale per il mantenimento del sito cimiteriale.

2. Il medesimo Tribunale, a seguito dell'opposizione proposta dal Comune di Latina, rilevava la fondatezza dell'eccezione preliminare di incompetenza del giudice ordinario proposta dall'amministrazione opponente, in ragione dell'intervenuta pattuizione fra le parti di una clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Di conseguenza, dichiarava – con sentenza dell'8 aprile 2021 -, una volta revocato il decreto ingiuntivo già emesso, l'improponibilità della domanda di pagamento proposta da Ipogeo Latina s.r.l. e della domanda riconvenzionale spiegata al Comune di Latina.

3. Avverso questa statuizione Ipogeo Latina s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, affidato a tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il Comune di Latina.





Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso.

Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., in relazione agli artt. 17 e 18 della convenzione *inter partes* in data 11 marzo 2009, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 191 d. lgs. 267/2000: il Tribunale, a fronte del duplice rilievo della società concessionaria secondo cui, da un lato, si sarebbe potuto accedere all'arbitrato solo a seguito della procedura di contestazione volta alla composizione bonaria della controversia prevista dall'art. 17 della originaria convenzione, dall'altro tale procedura non sarebbe stata applicabile alle controversie inerenti i pagamenti delle prestazioni eseguite, in difetto di contestazioni del Comune, ha osservato che competeva al collegio arbitrale valutare l'eventuale esistenza di una condizione di procedibilità, aggiungendo poi che il creditore, anche dopo aver emesso la fattura, avrebbe potuto contestare il mancato pagamento e accedere in seguito alla procedura arbitrale.

Una simile interpretazione – a dire del ricorrente – non è condivisibile, perché l'art. 17 del regolamento contrattuale non prevede una condizione di procedibilità, in mancanza di alcuna sanzione per il mancato esperimento della procedura negoziale.

Quand'anche si fosse voluta ravvisare una condizione di procedibilità, si sarebbe comunque dovuto constatare che l'invio delle fatture non era stato seguito da alcuna contestazione, mancando così la condizione per potersi configurare l'esistenza della procedura prevista dall'art. 17.

Peraltro, il fatto che la procedura di contestazione fosse inaccessibile nel caso in cui, come nella specie, il Comune non avesse formulato una contestazione rispetto alla richiesta di pagamento delle fatture lasciava



intendere che anche il conseguente giudizio arbitrale dovesse ritenersi riservato alle controversie inerenti alla materiale esecuzione dei servizi e delle prestazioni, alla stregua di quanto accade, per le prestazioni tecniche e la mera contabilità, nei rapporti di appalto.

5. Il motivo non è fondato.

La clausola compromissoria in questione prevede che *“espletato il procedimento di contestazione indicato dal precedente articolo, qualsiasi controversia inerente la presente convenzione sarà deferita ad un collegio arbitrale”* che *“deciderà secondo diritto”*,

Una simile pattuizione ha inteso non certo porre una condizione per l'accesso alla procedura arbitrale, ma, più semplicemente, procrastinare l'avvio dell'arbitrato, per intuibili motivi di economia nella gestione del rapporto, all'espletamento del procedimento di contestazione che le parti avessero eventualmente in precedenza avviato.

Milita in questo senso, del resto, il contenuto del precedente art. 17, il quale regola la procedura relativa alle contestazioni che le parti *“intendano”* (vale a dire abbiano intenzione di) formulare a qualsiasi titolo, ma che non impone certo che ogni contestazione riguardante il rapporto passi necessariamente attraverso una simile procedura prima di poter approdare avanti al sistema di giustizia privata prescelto.

Se non vi è alcun rapporto di necessaria correlazione fra l'art. 17 e l'art. 18 della convenzione dell'11 marzo 2009, non rimane che concludere che l'invio di vani solleciti di pagamento ad opera del concessionario e la mancanza di risposta o di contestazioni da parte dell'amministrazione municipale non assumevano alcun rilievo ai fini dell'operatività della clausola arbitrale.

L'indipendenza delle due clausole non consente neppure di ritenere che la prima influisca sulla seconda in termini limitativi del contenzioso compromesso in arbitri, che le parti hanno inteso, tenuto conto del



carattere ampio ed inequivoco dei termini utilizzati (“*qualsiasi controversia inerente la presente convenzione*”), devolvere per intero alla giustizia privata.

6.1 Il secondo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., la mancanza di un’adeguata motivazione rispetto alla questione, sollevata da parte opposta, concernente il fatto che la richiesta di pagamento azionata in sede monitoria riguardava prestazioni e servizi previsti nell’atto aggiuntivo del 10 agosto 2010, che non contemplava la clausola arbitrale, presente invece nella precedente convenzione dell’11 marzo 2000.

Gli argomenti offerti non consentivano di cogliere – lamenta il ricorrente - il ragionamento logico-giuridico che aveva giustificato la decisione adottata.

6.2 Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 806, 807 e 808 cod. proc. civ. e 1362 e 1363 cod. civ., in quanto il Tribunale ha fatto erroneo riferimento ad una clausola estranea al rapporto contrattuale azionato, dato che il provvedimento monitorio riguardava servizi e prestazioni previsti nell’accordo aggiuntivo del 10 agosto 2010, al cui interno mancava un richiamo ai patti in precedenza perfezionati.

7. Ambedue le censure, da esaminarsi congiuntamente in ragione del vincolo di connessione che le lega, non sono fondate.

L’odierna ricorrente ha spiegato di essersi attivata in sede monitoria in relazione a quanto dovutole sulla base dell’atto aggiuntivo del 10 agosto 2010.

Questo contratto notarile è espressamente intitolato come “*convenzione integrativa al contratto dell’11 marzo 2009*” e stabilisce (a pag. 7) che “*il concedente e la concessionaria hanno convenuto sull’adeguatezza di una proposta che, salva la convenzione dell’11/3/2009, rep. N. 50503 – racc. n. 20062, in*





ogni sua parte e le facoltà ed i diritti da essa derivanti, consente, per quanto in appresso pattuito, di evitare un potenziale e preannunciato contenzioso”.

Non si tratta, dunque, di due negozi distinti ed autonomi, ma di un negozio originario successivamente integrato, con salvezza in ogni sua parte del contenuto della precedente pattuizione.


In presenza di un unico negozio a cui è stata portata un'integrazione successiva, non può trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte in tema di rinvio fra negozi distinti ai fini dell'applicazione della clausola compromissoria contenuta in uno anche all'altro, dovendosi invece far riferimento all'unico regolamento contrattuale, seppur pattuito in differenti momenti.

Non erra, dunque, il provvedimento impugnato laddove fa rinvio alla volontà negoziale espressa nell'originaria convenzione, ritenendola applicabile alle successive integrazioni del medesimo negozio, con una motivazione il cui contenuto è sufficiente a lasciar comprendere l'iter logico-intellettuale seguito dal giudice per arrivare alla decisione.

Peraltro, un'eventuale motivazione che non avesse oltrepassato la soglia minima costituzionalmente dovuta non avrebbe giustificato un diverso esito: in sede di regolamento di competenza *ex art. 43, cod. proc. civ.*, infatti, l'omessa motivazione del giudice *a quo* perde ogni rilievo, in quanto a questa manchevole attività sopperisce la Corte di Cassazione, la quale, statuendo autonomamente sulla competenza in forza dei poteri d'indagine di fatto connessi al denunciato *error in procedendo*, provvede direttamente all'esigenza di una motivazione, che si sostituisce a quella eventualmente mancante del giudice di merito (Cass. 17152/2006, Cass. 11779/2003).

8. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato, con dichiarazione della competenza arbitrale ad esaminare la controversia insorta fra le parti.





Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza arbitrale e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 4.700, di cui € 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma in data 1° dicembre 2021.

Il Presidente

Arbitrato in Italia

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

